

Determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

Data: 31.01.2019

n. 45-1177/2019
(n. emanazione - protocollo / anno)

OGGETTO: Progetto: *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10t/giorno”;*
Comune: **Settimo T.se, (TO), Via Brescia n. 16 (ex area CEAT);**
Proponente: **Società B.F. srl;**
Procedura: Art. 10 L.R. n. 40 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

Premesso che:

- in data 12/11/2018, prot. C.M.To n. 127965 (successivamente integrata con nota del 5/12/2018, prot. C.M.To n. 137298), la Società B.F. srl, con sede legale: Cossato (BI), Via Castelletto Cervo n. 7. Partita IVA: 0213 7800 021, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno”*, nel Comune di Settimo T.se, Via Brescia n. 16, in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”*;
- in data 12/11/2018, prot. C.M.To n. 128030 (successivamente integrata con nota del 5/12/2018, prot. C.M.To n. 137298), è stata effettuata, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 *“D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”* la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 3/12/2018 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto, con l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;

- L'istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività e con nota del 3/12/2018 (prot. C.M. di Torino n. 136363) si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati individuati all'art. 9, della L.R. 40/98, ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998.

Rilevato che:

- il cantiere sede dell'opera in questione si trova nel Comune di Settimo T.se, Via Brescia, 16, rientra nell'ambito dell'intervento di trasformazione di un'area occupata da un ex edificio industriale ormai dismesso dai primi anni '80.

Nel cantiere di cui sopra si inserisce la campagna mobile di recupero (operazione R5 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione/manutenzione, nell'ambito della riqualificazione urbana relativa al cantiere sito in Comune di Settimo T.se, Via Brescia, 16 (ex Stabilimento CEAT), censita in Catasto al Foglio 8, particelle nn. 49 (area Pirelli) e 64 (Aree Urbane), delimitato ad Ovest dai campi agricoli, sul lato Sud dall'Autostrada A4 Torino/Milano.

L'intervento in progetto prevede il trattamento del materiale di risulta (rifiuti inerti) generatosi durante la fase di demolizione di alcuni corpi di fabbrica esistenti nell'area centrale dello stabilimento ex CEAT, pari a circa 445.000 mq, nonché in parte sulla porzione di terreno denominata come "Aree Urbane" e sita sul lato Nord dello stabilimento.

La singola campagna d'attività in oggetto, ha come committente dei lavori la Società Pirelli e C. spa, con sede legale in Via Piero e Alberto Pirelli, 25 - Milano; mentre, la Società B.F. srl è incaricata per il recupero dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione degli edifici della campagna d'attività in oggetto.

La singola campagna di recupero in progetto si inserisce nel più ampio progetto avente come obiettivo la bonifica e il ripristino del sito industriale ormai completamente dismesso dai primi anni '80.

L'intervento individua le seguenti fasi operative principali:

- bonifica preliminare dei manufatti contenenti amianto;
- demolizione dei manufatti interrati in C.A. e recupero degli inerti nell'area centrale di proprietà della Società Pirelli e C. spa;
- demolizione e recupero degli inerti nell'area Nord di proprietà delle "Aree Urbane".

Il materiale inerte trattato presso l'impianto in oggetto verrà completamente recuperato e/o smaltito come rifiuto presso impianti autorizzati, oppure se classificato come MPS, si provvederà al reimpiego come strato di sottofondo o corpi dei rilevati nel medesimo cantiere di produzione.

Le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile di frantumazione: Impianto: REV, modello GCR 106, matricola 10761, anno 2003, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;

- i rifiuti trattati dall'impianto di recupero (dichiarati circa 125.000 mc.) classificati come rifiuti speciali (inerti) non pericolosi, sono costituiti prevalentemente da conglomerati di cemento, intonaci, mattoni, ceramiche e C.A., derivanti dalle attività di demolizione ed individuati con i CER:

- **17.09.04** - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01 e 17.09.03.

- si stima che la singola campagna di attività avrà una durata complessiva di circa 52 giorni;
- il proponente dichiara che l'attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C, della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205.

Considerato che:

- Nel corso dell'istruttoria si precisa che non sono pervenuti pareri di altri Enti.
- L'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati relativamente al progetto proposto, ha consentito l'evidenziazione di quanto elencato di seguito:
 - l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
 - l'impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato dalla Provincia di Biella, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. con Determina Dirigenziale n. 3579 del 29/12/2010;
 - il provvedimento autorizzativo sopra riportato, nonché l'Allegato contengono una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
 - nella documentazione fornita sono state riportate le modalità previste per la gestione dei rifiuti (trattasi di circa 125.000 mc. dichiarati) di rifiuti inerti, pertanto, si dovranno effettuare le analisi del test di cessione sull'intero volume recuperato di cui al suddetto CER in lotti separati. Comunque, in ogni caso si dovrà fare riferimento agli esiti dei riscontri analitici riguardanti il test di cessione per la verifica e rispondenza al D.M 5/2/98 e s.m.i., nonché alla verifica di conformità alla Circolare del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/05.

Ritenuto che:

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni del provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile e le indicazioni stabilite dal nulla osta della singola campagna d'attività, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;
- di **poter escludere** pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;

- dare evidenza delle modalità seguite nella gestione dei cumuli del materiale già trattato, in attesa dei riscontri analitici riguardanti il test di cessione (D.M 5/2/98 e s.m.i) e la verifica di rispondenza alla Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005;
- per il campionamento le modalità da seguire sono quelle previste dalle norme UNI di settore;
- posizionare i cumuli dei materiali da trattare e trattati in maniera da costituire barriera acustica naturale nei confronti dei recettori sensibili individuati;
- posizionare l'impianto di triturazione in oggetto in una zona che sia il più distante possibile dai recettori sensibili presenti nelle vicinanze del sito;
- valutare gli aspetti delle emissioni di polvere in atmosfera nella loro globalità dell'intervento (demolizione opere/edifici, movimentazione dei materiali e recupero dei rifiuti);
- occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali (aree di lavorazione) in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera. **L'ingresso e l'uscita dell'area di cantiere devono essere presidiati da sistemi di pulizia delle gomme** degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto che dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale caricato. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri;
- **le autorità di controllo, in qualsiasi momento ritenuto necessario, potranno ordinare pulizie straordinarie dell'area di cantiere e delle aree limitrofe allo stesso;**
- si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
- le aree di cantiere devono essere recintate con **recinzioni antipolvere** di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenerne, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 3579 del 29/12/2010;
- dovranno sempre essere rispettate tutte le prescrizioni (autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) contenute dall'autorizzazione in deroga acustica, se necessaria, rilasciata dal Comune di **Settimo T.se** o altri Enti sovraordinati competenti;
- dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato (con sufficiente anticipo) l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- nella relazione Tecnica a corredo dell'istanza, la Società richiedente ha dichiarato che il Committente ha provveduto ad effettuare le opere di rimozione del materiale contenente amianto. Comunque, **prima dell'inizio dei lavori in progetto, la Società B.F. srl dovrà accertarsi dell'assenza di amianto presso il sito in oggetto.** Nel caso di presenza di amianto, si dovrà presentare, alle autorità competenti, un piano di lavoro per la rimozione dello stesso (ad opera di ditta specializzata iscritta alla Categoria 10), ed al conseguimento della "**certificazione di**

restituibilità” da parte dello Spresal territorialmente competente, secondo le linee guida di cui alla D.G.R Piemonte del 16 marzo 2018, n. 34-6629; in ogni caso, tutte le suddette lavorazioni dovranno essere effettuate nell’integrale rispetto delle norme di settore;

- i cumuli costituiti da materiale inerte ottenuto dalla demolizione dei fabbricati dovranno essere tenuti coperti (mediante teli adeguatamente ancorati) fino all’effettivo reimpiego come materiale di recupero;
- il materiale inerte ottenuto dall’impianto in oggetto, ove non conforme ai valori previsti dalla legislazione in materia di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Allegato 3 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i. – Criteri previsti dalla Circolare del Min. Ambiente, Allegato C, n. UL/2005/5205 del 15/7/2005), dovrà essere smaltito come rifiuto presso impianti autorizzati;
- nel caso si riscontrasse la presenza di materiali inerti contaminati, dovranno essere predisposte delle aree di stoccaggio dedicate, opportunamente impermeabilizzate al fine di effettuare la raccolta delle acque piovane e lo smaltimento delle stesse nel rispetto della normativa di settore;
- quanto specificato nell’ambito della presente determinazione, ulteriore o più restrittivo rispetto al contenuto della documentazione prodotta dalla Società in oggetto è **da intendersi quale prescrizione**.

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i. - “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 - “D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”;
- il DMA del 5/2/98: "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, come modificato e integrato dal D.M.A 5/4/2006;
- il D.M.A. n. 69 del 28/3/2018 e s.m.i., Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso;
- la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15/7/2005, nonché le norme UNI-ISO di settore, per la qualificazione di materiali recuperati;
- Vista la L. 7/4/2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni” (così come modificata dalla Legge 11/8/2014, n. 114, di conversione del D.L. 24/6/2014, n. 90), la quale dispone che la C.M. subentra alla relativa Provincia in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a partire dall’ 1/1/2015;
- Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano di Torino;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza e per i motivi sopra espressi, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, **il progetto in oggetto**, di *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno”* nel Comune di **Settimo T.se**, Via Brescia, 16 (ex Stabilimento CEAT), presentato dalla **Società B.F. srl**, con sede legale: Cossato (BI), Via Castelletto Cervo n. 7, alla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i.) subordinatamente alle condizioni espresse sopra dalla presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di **sessanta giorni** dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 31.01.2019

**Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**
Dott. Guglielmo Filippini

GA